

Comune di Rosolini
Provincia Regionale di Siracusa

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02/03/2009

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	
Art. 2 - Definizione tipologie di esercizio	
Art. 3 - Modalità di esercizio	
Art. 4 - Dichiarazione di inizio attività.....	
Art. 5 - Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle strumentazioni	
Art. 6 - Attività didattiche e promozionali	
Art. 7 - Trasferimento della sede dell'attività e aperture unità locali	
Art. 8 - Subingresso.....	
Art. 9 - Trasformazione ragione sociale o modifica compagine societaria.....	
Art. 10 - Variazione della persona in possesso dei requisiti professionali.....	
Art. 11 - Modifiche sostanziali dei locali. Potenziamento delle attrezzature in attività di "estetica"	
Art. 12 - Orario – Tariffe – Personale in possesso dei requisiti professionali - Pubblicità -	
Art. 13 - Sospensione dell'attività.....	
Art. 14 - Cessazione dell'attività.....	
Art. 15 - Conversione delle autorizzazioni di "parrucchiere uomo-donna"	
Art. 16 - Norme transitorie per l'attività di "barbiere"	
Art. 17 - Diniego della richiesta di autorizzazione.....	
Art. 18 - Consultazione con le Associazioni di Categoria	
Art. 19 - Vigilanza e Sanzioni.....	
Art. 20 - Abrogazione norme precedenti.....	
Normativa di riferimento	

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, svolte anche a titolo gratuito.

1.2 Anche nel caso in cui dette attività vengano esercitate in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle vigenti norme di legge ed alla normativa di cui al presente Regolamento.

1.3 Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività di lavorazione del capello volte alla produzione di un bene commerciale (parrucche e simili), che non comportano prestazioni sulla persona, se non quelle consistenti nell'applicazione e acconciatura di parrucche e simili;
- b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, disciplinate da specifiche normative.

Art. 2

Definizione tipologie di esercizio

2.1 ACCONCIATORE

L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, nonché prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

2.2 ESTETISTA

L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta sia con tecniche manuali, sia con l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, di cui alla Legge n.1/1990.

Sono escluse dall'attività di estetica tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

Art. 3

Modalità di esercizio dell'attività

Le attività professionali di "acconciatore" e di "estetista" devono essere esercitate in locali che rispondono ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari e possono essere svolte anche presso il domicilio dell' esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti da leggi e regolamenti regionali.

L'esercizio dell'attività presso il luogo designato dal committente è ammesso in caso di malattia del committente medesimo, ovvero in caso di impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento; le relative prestazioni e trattamenti devono essere assicurate dal titolare dell'attività autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto, all'uopo incaricato, in possesso

dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista a favore di persone impegnate nei settori dello sport, della moda o dello spettacolo, matrimoni ed altre manifestazioni.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di "acconciatore" e di "estetista" in forma ambulante o di posteggio.

I trattamenti e i servizi delle attività di "acconciatore" e di "estetista" possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11/10/1986, n. 713 e successive modificazioni.

Alle imprese esercenti l'attività di "acconciatore" e di "estetista" che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, o parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 28/99 e successive modificazioni.

All'interno di esercizi di "acconciatore" e di "estetista" non può essere esercitata la vendita di prodotti del settore alimentare.

L'attività professionale di "acconciatore" può essere svolta unitamente a quella di "estetista" anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.

E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Non costituiscono titoli di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati o diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali che non siano stati espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o dalle Regioni.

Non possono essere effettuate prestazioni di acconciatura e/o di estetica se non in presenza di un soggetto in possesso dell'abilitazione o qualificazione professionale.

Le imprese diverse da quelle previste dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercitano professionalmente l'attività di "acconciatore" e/o di "estetista" possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione e/o qualificazione professionale previste dalla Legge n. 174 del 17 agosto 2005 e dalla Legge n. 1 del 4.1.90.

A tal fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di "acconciatore" o di "estetista" deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione o qualificazione professionale; il responsabile designato deve svolgere attività esclusiva in un'unica sede.

Relativamente a tutti gli addetti devono essere rispettate le norme sanitarie e di sicurezza.

Art. 4

Dichiarazione di inizio attività

L'esercizio delle attività di "acconciatore" e di "estetista" non è subordinata al rispetto di parametri numerici prestabiliti né ad alcun criterio relativo a distanze minime, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività.

L'attività è soggetta alla sola presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, utilizzando apposita modulistica predisposta dal servizio competente, previo possesso dei requisiti di qualificazione professionale e della conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed il nulla-osta sanitario rilasciato dalla competente AUSL sull'idoneità

dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili e dei procedimenti tecnici impiegati nell'esercizio dell'attività sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza.

Il richiedente non deve trovarsi in una causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.05.1965, n.575 (normativa antimafia).

L'inizio dell'attività deve avvenire entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 5

Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle strumentazioni

Le attività di "acconciatore" e di "estetista" devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, con divieto di utilizzo dei vani interrati e seminterrati.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli eventualmente destinati all'attività di acconciatore anche mediante elementi di arredo.

I locali adibiti alle attività di "acconciatore" e di "estetista" devono possedere i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti strutturali previsti dalle norme nazionali e regionali e dal regolamento edilizio (altezza, superficie, aerazione, illuminazione), nonché quelli relativi all'igiene e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, di prevenzione antincendio e antinfortunistica;
- laddove necessario i locali dovranno essere opportunamente climatizzati;
- ogni singolo ambiente di lavoro dovrà possedere una superficie adeguata in modo da garantire all'operatore uno spazio sufficiente per svolgere agevolmente la propria prestazione professionale;
- essere dotati di impianti tecnologici, idro-termo-sanitari ed elettrici rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente;
- avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- essere dotati di lavandino con acqua corrente calda e fredda in ogni locale destinato a prestazioni o trattamenti;
- essere dotati di adeguati servizi igienici, con anti-WC, in rapporto all'utenza ed al numero degli operatori, di cui uno per i soggetti diversamente abili. Nel caso sia sprovvisto di aerazione naturale è ammessa l'illuminazione artificiale e l'aerazione con impianto di estrazione dell'aria.

Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente, compatibilmente con gli ambienti ed i luoghi impegnati, i locali ed i servizi debbono disporre delle caratteristiche sopra indicate ed essere dotati, inoltre, di servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione;

debbono essere, altresì, consentiti i controlli previsti da parte delle competenti autorità e rispettate tutte le norme che disciplinano l'esercizio della medesima attività.

Nel caso di attività congiunta di acconciatore e di estetista, il servizio igienico deve essere facilmente accessibile da spazi comuni alle due attività e dotato di anti-WC con lavandino.

Qualora il numero degli addetti sia superiore a 5 (compreso il titolare), dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti, di cui uno adatto ai soggetti diversamente abili;

- per l'attività di estetista con trattamenti a caldo del corpo dovrà essere previsto un box doccia indipendente dal servizio igienico, che insista nello stesso ambiente del trattamento a caldo;
- essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

La superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività, dovrà essere compatibile con le attrezzature utilizzate e con il personale impiegato.

Le strumentazioni utilizzate nelle attività devono essere conservate ed utilizzate in perfetto stato igienico.

Gli strumenti necessari per la prestazione diretta sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, etc.) devono essere preferibilmente del tipo monouso, o essere di volta in

volta disinfettati e sterilizzati per mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.

Art. 6

Attività didattiche e promozionali

Le attività di “acconciatore” e di “estetista”, esercitate a fini didattici, su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali sono soggette alla dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 e successive di modificazione, previo possesso dell’abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche e dell’idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni. Le prestazioni legate a scopi didattici, dimostrativi o promozionali devono essere gratuite e di ciò il pubblico deve essere reso edotto attraverso una qualsiasi forma di pubblicità visibile e non ingannevole.

Qualora le esercitazioni siano effettuate da persona non abilitata alla professione, l’attività deve comunque essere svolta sotto il diretto controllo di personale qualificato. Le attività esercitate a fini didattici dovranno utilizzare dei locali con le seguenti caratteristiche:

A) Aule per le lezioni teoriche:

- la dimensione minima dovrà essere di mq. 20 per i primi 10 alunni con un incremento di mq. 2 per ogni ulteriore allievo.

B) Aule per le lezioni pratiche:

- la dimensione minima dovrà essere di mq. 9; la superficie dei vani dovrà in ogni caso essere tale da garantire un agevole svolgimento delle lezioni.

I locali destinati alle lezioni teoriche e pratiche dovranno possedere i requisiti di altezza e i rapporti di aerazione ed illuminazione diretta previsti dal regolamento comunale d’igiene, avere pavimenti realizzati con materiale lavabile e resistente ed essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 46/90.

C) Servizi igienici ad uso esclusivo della scuola nella misura di un servizio per ogni 10 allievi.

D) Spogliatoi allievi:

- dovrà essere prevista una zona spogliatoio allievi dotata di armadietti individuali a doppio comparto.

Art. 7

Trasferimento della sede dell’attività e aperture unità locali

Il trasferimento della sede dell’attività e l’apertura di unità locali sono soggette alla presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, previa conformità dei locali ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari.

Per l’apertura di unità locali, la dichiarazione di inizio attività (DIA) deve contenere altresì la designazione del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di qualificazione professionale nella persona di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente dell’impresa o di altro soggetto non stabilmente inserito nell’impresa, ricorrendo alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

Art. 8

Subingresso

Il subingresso nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la prosecuzione dell'attività, previa presentazione dell'atto di subingresso, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda, che il subentrante sia in possesso dell'abilitazione o qualificazione professionale e che non sia intervenuta alcuna modifica ai locali ed alle attrezzature.

La dichiarazione di subingresso deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di acquisizione del titolo. La dichiarazione di inizio attività, in caso di trasferimento della gestione o della proprietà, avrà efficacia immediata, in quanto l'attesa del termine indicato nell'art.19 della legge 241/90 confliggerebbe con evidenti ragioni di continuità economica dell'attività.

Qualora il subentrante non risulti in possesso dei requisiti per l'abilitazione o qualificazione professionale, l'attività deve essere sospesa per un periodo che non può essere superiore ad un anno.

Se sono state apportate variazioni ai locali e/o alle attrezzature rispetto a quanto autorizzato in precedenza, deve essere acquisita una nuova idoneità igienico-sanitaria.

Nel frattempo l'attività non può essere esercitata.

Per le imprese aventi i requisiti di impresa artigiana di cui all'art. 3 della L. 8.8.1985, n. 443, in caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto potranno assumere la gestione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 5, comma 3 della citata legge n. 443 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, comunicando il nominativo della persona in possesso dell'abilitazione o qualificazione professionale prevista dalla L. 174/2005 o dalla L. 1/1990.

Decorso il citato periodo l'attività potrà essere continuata da uno dei legittimi eredi o trasferita a terzi.

Art. 9

Trasformazione ragione sociale o modifica compagine societaria

Nel caso di trasformazione della ragione sociale o di modifica della compagine societaria, senza che siano intervenute modifiche ai locali o sostituzione di soci partecipanti qualificati o di direttori tecnici d'azienda, deve esserne data comunicazione al competente Ufficio Comunale entro 30 giorni dalla data dell'atto.

Art. 10

Variazione della persona in possesso dei requisiti professionali

Nel caso di variazioni di soci in possesso di qualificazione professionale o di sostituzione del direttore d'azienda, per le imprese non aventi i requisiti di cui all'art. 3 della L. 8.8.1985, n. 443, deve essere data contestuale comunicazione al competente Ufficio Comunale.

Alla comunicazione deve essere allegata la relativa abilitazione e/o qualificazione professionale.

L'attività non può essere esercitata in assenza di soggetto in possesso dell'abilitazione e/o qualificazione professionale.

Art. 11

Modifiche sostanziali dei locali

Potenziamento delle attrezzature in attività di “estetica”

Nel caso di

- modifiche sostanziali dei locali destinati all'attività,
- potenziamento delle attrezzature per le attività di “estetica”, deve essere presentata comunicazione al competente Ufficio Comunale.

Per modifiche “sostanziali dei locali” si intende la riduzione, l'ampliamento o la diversa distribuzione del “layout” dei locali.

Alla comunicazione deve essere allegata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali modificati.

L'attività deve essere sospesa dall'inizio dei lavori fino all'ottenimento dell'idoneità igienico-sanitaria e alla contestuale presentazione della suindicata comunicazione al Comune.

Nel caso vengano aggiunte delle nuove attrezzature nell'attività di estetica, le stesse non possono essere poste in uso fintantoche non sarà stata conseguita l'idoneità sanitaria e presentata la comunicazione di cui sopra.

Qualora la sostituzione di un'attrezzatura avvenga con una della stessa tipologia dovrà essere inviata la relativa scheda tecnica all'A.U.S.L. competente.

Art. 12

Orario – Tariffe – Personale in possesso dei requisiti professionali

- Pubblicità -

L'orario di esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante cartello o altri mezzi idonei di informazione.

L'orario e ogni successiva modifica deve essere comunicata al Comune.

Le tariffe riguardanti le prestazioni offerte devono essere esposte in maniera ben visibile alla clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

E' fatto obbligo di esporre all'interno dell'esercizio – ben visibile al pubblico – il nominativo del responsabile dell'attività o direttore tecnico d'azienda e degli altri soggetti in possesso dell'abilitazione e/o qualificazione professionale.

La dichiarazione di inizio attività (DIA) e la successiva comunicazione, nonché ogni altra comunicazione relativa all'attività devono essere tenute in originale a disposizione degli Organi di Vigilanza.

Art. 13

Sospensione dell'attività

L'attività di “acconciatore” e/o di “estetista” può essere sospesa per un periodo non superiore a 180 gg. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 180 giorni per cause di forza maggiore o motivi eccezionali.

Art. 14

Cessazione dell'attività

Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività deve esserne data comunicazione al competente Ufficio Comunale.

E' disposta la cessazione dell'attività da parte del Comune:

- quando vengono meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio;

- quando l'interessato non ottempera alle prescrizioni nel termine massimo di centottanta giorni dalla notifica della diffida di sospensione dell'attività, disposta a seguito accertamento di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento;
- nell'ipotesi in cui l'attività venga sospesa per un periodo superiore a quanto previsto dall'art. 13.

Art. 15

Conversione delle autorizzazioni di “parrucchiere uomo-donna”

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge 17 agosto 2005, n. 174, le autorizzazioni comunali rilasciate prima dell'entrata in vigore della citata legge per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, s'intendono di diritto valide per l'esercizio dell'attività di “acconciatore”.

Art. 16

Norme transitorie per l'attività di “barbiere”

Ai soggetti in possesso di qualificazione e di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di “barbiere” è consentita la prosecuzione dell'attività.

A coloro che hanno esercitato l'attività di “barbiere” è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 17

Diniego della richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione non può essere accolta nei casi di:

- a) mancanza dei requisiti soggettivi;
- b) mancanza di altri requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

La relativa comunicazione o il provvedimento di diniego, adeguatamente motivati, sono notificati al richiedente.

Art. 18

Consultazione con le Associazioni di Categoria

L'Amministrazione Comunale, preliminarmente all'emanazione di provvedimenti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento, per la disamina di problemi relativi alla sfera delle attività dei servizi alla persona e, comunque, ogniqualvolta che ne sarà espressa l'esigenza, convocherà un Tavolo di Lavoro con le Associazioni di Categoria.

Art. 19

Vigilanza e sanzioni

Gli agenti della Polizia Municipale e degli altri organi preposti alla vigilanza, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolge l'attività indicata nel presente regolamento.

Le violazioni a quanto non espressamente previsto dalla L. 174/2005 e dalla L. 1/1990 e L.R. 29/1991, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 €, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono seguite le procedure previste dalla legge 14 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

E' disposta, inoltre, la cessazione dell'attività e la chiusura immediata dell'esercizio, con ordinanza del Responsabile del Servizio, nei seguenti casi:

- esercizio abusivo dell'attività, ossia attività svolta senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività (o senza essere in possesso dell'autorizzazione prevista prima dell'entrata in vigore del 2° comma dell'art. 10 del D.L. 31.01.2007, n.7, nel testo quale risulta convertito nella legge 2.4.2007, n.40).
- perdita dei requisiti igienico-sanitari, o professionali.
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 20

Abrogazione norme precedenti

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme contenute nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 05/10/1975.

Normativa di riferimento

- Legge 14 Febbraio 1963, n.161
- Legge 17 Agosto 2005, n. 174
- Legge 4 Gennaio 1990, n. 1
- D.L. 31 Gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 Aprile 2007, n. 40
- L.R. 23 Maggio 1991, n.35